

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 243

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 18 dicembre 2023

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7
(NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA
DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) le parole: "alle Province" e "Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione" e "Regione".

2. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 7/1995 le parole: "Le Province" e "provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e "provvede".

3. Al comma 7 dell'articolo 2 della l.r. 7/1995 la parola: "Provincia" è sostituita dalla parola: "Regione", le parole: "sentita la commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 7," sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e con le modalità di cui all'articolo 18, comma 6.".

Art. 2

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"4. Il piano faunistico venatorio regionale ha durata quinquennale e può essere aggiornato nel periodo della sua validità. Fino all'entrata in vigore del nuovo piano resta efficace la pianificazione preesistente.".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 7/1995)

1. La rubrica dell'articolo 7 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente: "(Commissione consultiva regionale)".

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione è composta da:

- a) l'Assessore competente, o suo delegato, che la presiede;
- b) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente o suo delegato;
- c) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 157/1992, nominati in proporzione agli iscritti di ciascuna associazione;
- d) un rappresentante dell'ente nazionale per la cinafilia italiana;
- e) cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
- f) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;
- g) i presidenti designati dalle organizzazioni di gestione degli ambiti territoriali di caccia.".

3. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 7/1995, è sostituito dal seguente:

“3. Le associazioni di cui al comma 2, lettere c), e) ed f), sono quelle riconosciute a livello nazionale.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 7 bis della l.r. 7/1995)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995, le parole: “dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria da parte dei piani faunistici provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “del piano faunistico venatorio regionale”.

2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995, è aggiunta la seguente:

“h bis) sovrintendere alle attività di rilevazione faunistico venatoria svolte dagli ATC.”.

3. Al comma 4 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995, le parole: “e di un programma annuale stabiliti da un Comitato composto:” sono sostituite dalle seguenti: “stabiliti dalla Giunta regionale.”

4. Le lettere a), c), d), e), f) e g) del comma 4 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995 sono abrogate.

5. I commi 5 e 6 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995 sono abrogati.

6. Al comma 7 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995, le parole: “e del Comitato” sono soppresse.

Art. 5

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 7/1995, le parole: “dalle Province”, sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 7/1995, le parole: “dalle Province” e “dei piani faunistico venatori provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione” e “del piano faunistico venatorio regionale”.

2. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 7/1995, la parola: “Provincia” ovunque presente è sostituita dalla seguente: “Regione”.

3. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 7/1995, dopo le parole: “sotto la vigilanza del personale provinciale,” sono aggiunte le seguenti: “che può delegare le guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 37,”.

4. Al comma 9 dell'articolo 9 della l.r. 7/1995, le parole: "le Province" e "possono" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "la Regione" e "può".

5. Al comma 11 dell'articolo 9 della l.r. 7/1995, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

6. Al comma 13 dell'articolo 9 della l.r. 7/1995, le parole: "dei piani faunistico-venatori provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "del piano faunistico-venatorio regionale".

Art. 7

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 7/1995, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

2. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 7/1995, la parola: "Provincia" è sostituita dalle seguenti: "polizia provinciale che può altresì delegare anche le guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 37".

3. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 7/1995, le parole: "devono essere effettuati almeno due censimenti annuali, nel periodo febbraio-marzo per rilevare la consistenza dei riproduttori e nel periodo settembre-ottobre per la verifica del successo riproduttivo" sono sostituite dalle seguenti: "gli ATC attuano il programma di gestione di cui al comma 1".

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 7/1995, è aggiunto il seguente:

"5 bis. In ogni centro di riproduzione della fauna selvatica la Regione può autorizzare gare e prove cinofile previo assenso del soggetto gestore."

Art. 8

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 7/1995, è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative di programmazione, può istituire zone di ricerca e sperimentazione faunistica. Con l'atto istitutivo la Regione approva il progetto relativo."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:

"1 bis. Le zone di ricerca e sperimentazione faunistica di cui al comma 1 sono istituite con le procedure di cui all'articolo 12. In tali zone è posto il divieto di caccia."

3. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 7/1995, è abrogato.

4. I commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 11 della l.r. 7/1995 sono abrogati.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione istituisce le oasi di protezione faunistica, le ZRC, i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e le zone addestramento cani permanenti, quando proposte dall'ATC con una estensione superiore ai 50 ettari, e non siano delimitate da recinzione, nei termini previsti dai criteri e dagli indirizzi regionali dettati dall'articolo 4, secondo le modalità del piano faunistico venatorio regionale.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995, le parole: “le Province determinano” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione determina”.

3. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995, le parole: “le Province provvedono” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione provvede”.

4. Al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

5. Al comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995, le parole: “I piani faunistico-venatori provinciali determinano” sono sostituite dalle seguenti: “Il piano faunistico-venatorio regionale determina”.

6. Al comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 13 e 14 e per l'istituzione delle zone di cui all'articolo 33”.

7. Al comma 8 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995, le parole: “le Province possono” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione può”.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995 le parole: “Le province” e “autorizzano” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “La Regione” e “autorizza”.

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995 le parole: “le province possono e “10” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “la Regione può” e “15”.

3. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995 la parola: “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

4. Al comma 8 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995 la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 7/1995 le parole: "Le province autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione autorizza".

2. Al comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 7/1995 la parola: "provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Art. 12

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 dopo le parole: "se versato successivamente" sono inserite le seguenti: ", e comunque non oltre il 31 dicembre,".

2. Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 le parole: "Provincia competente per territorio" e "Provincia" sono sostituite dalla seguente: "Regione" e l'ultimo capoverso è soppresso.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 sono inseriti i seguenti:

"4 bis. Per l'iscrizione ad un ATC regionale, il cacciatore non residente, previa dichiarazione di rinuncia all'ATC di residenza, può presentare domanda di iscrizione all'ATC prescelto entro i termini e con le modalità di cui al comma 3. L'accoglimento della richiesta consente l'esercizio dell'attività venatoria in tale ambito secondo quanto previsto dal calendario venatorio regionale.

4 ter. Ogni anno l'iscrizione all'ATC è confermata, per i cacciatori residenti, con il versamento della quota annuale che ha validità sino al 29 giugno dell'anno successivo, mentre, per i cacciatori non residenti, la validità decorre dalla data del pagamento della quota e fino al 30 luglio dell'anno successivo."

4. Al comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ATC annualmente stabilisce inoltre il numero di giornate di caccia per l'avifauna migratoria."

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:

"5 bis. L'ATC annualmente può prevedere il versamento di quote differenziate per coloro che non risiedono nel territorio dell'ATC, per coloro che risiedono fuori regione e in base all'opzione della forma di caccia richiesta."

6. Al comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 le parole: "non residenti ammissibili nelle Marche regolamentandone l'accesso secondo le priorità previste dal comma 4 dell'articolo 15" sono soppresse.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 01 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In considerazione delle finalità d'interesse pubblico perseguite sono soggetti all'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e all'applicazione dei principi espressi dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).".

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

"a) l'assemblea composta da 40 componenti di cui n. 15 in rappresentanza delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, n. 15 in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale e n. 10 in rappresentanza delle organizzazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale;"

3. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, le parole: "sentita la commissione consiliare competente" sono sostituite dalle seguenti: "che ne stabilisce altresì i tempi di approvazione".

4. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, le parole: "dei rappresentanti delle associazioni venatorie" sono soppresse.

5. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

"b) le modalità di elezione del presidente e dei rappresentanti delle organizzazioni venatorie, professionali agricole e protezionistiche, all'interno del Comitato di gestione, nonché la nomina del revisore unico;"

6. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 è aggiunta la seguente:

"c bis) le cause di incompatibilità del presidente e dei componenti il comitato di gestione.".

7. Il comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"4. I rappresentanti delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni protezionistiche, in seno all'assemblea, sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali, ammesse in veste di socio ordinario, in base al principio di rappresentatività stabilito dallo statuto tipo definito dalla Giunta regionale e sono in totale in numero di 40.".

8. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 sono aggiunti i seguenti:

"4 ter. Lo statuto, entro trenta giorni dalla sua approvazione, è inviato per il controllo preventivo di legittimità alla Regione, che ne può richiedere

modifiche o integrazioni, nei successivi trenta giorni, in caso di difformità rispetto allo statuto tipo. Decorso tale termine, se la Regione non ne pronuncia con provvedimento motivato l'annullamento, lo Statuto diviene esecutivo.

4 quater. Compete altresì alla Regione il controllo di legittimità di ogni successiva modifica statutaria e dei regolamenti approvati dall'Assemblea.”.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“2. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono composti da:

- a) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale;
- b) tre rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale;
- c) due rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale;
- d) due rappresentanti della Regione.

I rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c) sono eletti dall'Assemblea.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina i rappresentanti di cui alla lettera d), che a partire dalla loro accettazione, automaticamente entrano a far parte del Comitato di Gestione dell'ATC.”.

2. Al comma 3 bis dell'articolo 18 della l.r. 7/1995, le parole: “, di Presidente della Provincia, di Assessore provinciale e di Consigliere provinciale” sono soppresse.

3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 18 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:

“3 ter. Il Presidente può restare in carica per un massimo di due mandati anche non consecutivi, il mandato si intende espletato qualora abbia raggiunto la durata minima di sei mesi.”.

4. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995 è abrogato.

5. Il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“6. In caso di inerzia ed in tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge o statutarie ovvero inadempienze ai compiti di cui all'articolo 19 o alla disciplina regionale di cui all'articolo 16, la Regione diffida il Comitato di Gestione a provvedere in merito entro sessanta giorni. Qualora il Comitato di gestione non adempia entro i termini, la Regione provvede alla nomina di un Commissario ad acta, con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 2. Ove si verifichi l'impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell'ATC, la Regione provvede allo scioglimento dell'organo e alla

nomina di un Commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del Comitato di Gestione responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati. Gli oneri derivanti dall'attivazione degli interventi sostitutivi sono a carico dell'ATC medesimo.”.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 7/1995)

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995, la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale” e la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

2. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995, dopo le parole: “pianificazione quinquennale,” sono aggiunte le seguenti: “oltre ad una relazione sulla gestione delle aree di cui all'articolo 10 bis,” e la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

3. Ai commi 5 e 8 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

4. Il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“7. Gli ATC provvedono, tramite il comitato di gestione, ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992, al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla prevenzione dei medesimi danni con le risorse allo scopo previste dall'articolo 41 di questa legge. Per le stesse finalità provvedono, altresì, all'erogazione di contributi ai sensi del comma 14 dell'articolo 14 della legge 157/1992.”.

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:

“7 bis. La Giunta regionale approva un regolamento recante i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 7, prevedendo se necessario l'intervento di risorse proprie dell'ATC, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.”.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 7/1995, le parole: “trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre di ogni anno”.

2. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 21 della l.r. 7/1995, la parola: “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

3. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione provvede entro il 15 febbraio di ogni anno a valutare la richiesta. La richiesta è accolta sino alla disponibilità di superficie riservata dalla pianificazione faunistico-venatoria regionale per i fondi sottratti alla gestione programmata della caccia, nei casi nei quali l'attività venatoria sia in contrasto con le esigenze di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, tecniche biologiche, o al fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.”.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 7/1995, le parole: “Le province autorizzano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione autorizza”.

2. Al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 7/1995, le parole: “provincia competente” sono sostituite dalla seguente: “Regione”.

3. Al comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 7/1995, le parole: “Le province” e “autorizzano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione” e “autorizza”.

Art. 18

(Modifica all'articolo 24 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 7/1995, la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”.

Art. 19

(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“2 La Regione, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge 157/1992 e per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, la Regione può autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui

a questo comma non costituiscono attività venatoria.”.

2. Il comma 2 bis dell'articolo 25 della l.r. 7/1995 è abrogato.

3. Il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione realizzati secondo programmi e modelli organizzativi stabiliti dalla Giunta regionale, e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, dell'Arma dei Carabinieri.”.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge, sono inseriti i seguenti:

“3 bis. La Giunta regionale definisce i percorsi formativi di cui al comma 3, che devono in ogni caso prevedere principi di ecologia e di gestione delle specie oggetto di controllo, nonché le modalità di abilitazione.

3 ter. Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie. Le carni, che all'esito delle analisi non risultano infette da patologia, potranno essere destinate a consumo alimentare.”.

5. Al comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995, le parole: “Le province” e “possono” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “La Regione” e “può”.

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Gli agenti di polizia provinciale che nello svolgimento dei servizi hanno coordinato interventi di controllo numerico della fauna selvatica al raggiungimento della pensione acquisiscono il titolo di cacciatori formati per poter partecipare all'attività di controllo, se in possesso di licenza di caccia.”.

Art. 20

(Modifica all'articolo 26 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 7/1995, la parola: “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Art. 21

(Modifica all'articolo 26 bis della l.r. 7/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 bis della l.r. 7/1995, le parole: "Le province assicurano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione assicura".

Art. 22

(Modifica all'articolo 27 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 7/1995, le parole: "provincia di residenza" sono sostituite dalla seguente: "Regione".

Art. 23

(Modifiche all'articolo 28 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995, la parola: "provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

2. Al comma 7 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995, la parola: "provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e le parole: ", fissato dalla provincia stessa, non superiore a lire 50.000 e" sono sostituite dalle seguenti: "di 25,00 euro"

3. Al comma 8 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995, le parole: "Le province organizzano" e "informano" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "La Regione organizza" e "informa".

4. Al comma 12 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995, le parole: "provincia nel cui territorio il candidato risiede" sono sostituite dalle seguenti: "struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia".

Art. 24

(Modifica all'articolo 29 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 7/1995, dopo le parole: "struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia" sono inserite le seguenti: ", in formato cartaceo o su supporto elettronico,".

Art. 25

(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

2. Al comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995, dopo le parole: "durante tutto l'anno del suolo," sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione del periodo compreso dal 1° maggio al 31 agosto per le attività di manutenzione e ripristino del sito di appostamento e".

3. Al comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale".

4. Il comma 5 bis dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è abrogato.

5. I commi 8, 9 e 10 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 sono sostituiti dai seguenti:

"8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi sia per colombacci che per acquatici ad una distanza inferiore a metri 300 da altro appostamento fisso preesistente. La distanza è misurata dal capanno principale. Tale distanza è ridotta a metri 200 per appostamenti per piccola selvaggina posti a terra (nocetta). Sono in ogni caso fatte salve, anche con riferimento alle disposizioni di cui al comma 7, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore di questa legge.

9. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 27, è consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate che abbiano scelto la forma esclusiva di caccia di tipo B da appostamento fisso, solo il recupero, in attitudine di caccia ed anche con uso del cane, della selvaggina ferita, entro un raggio di metri 200 dal capanno previsto per minuta selvaggina e dal capanno principale per colombacci e entro un raggio di metri 300 dal capanno principale per acquatici.

10. Durante l'esercizio venatorio da appostamento è vietata, salvo consenso del titolare, la caccia in forma vagante e da appostamento temporaneo ad una distanza inferiore a metri 200 dal capanno principale per colombacci e per minuta selvaggina di norma collocata a terra e metri 300 dal capanno principale per acquatici salvo quanto previsto al comma 20."

6. Al comma 11 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 le parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 5 bis" sono soppresse.

7. Al comma 16 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 le parole: ", anche se a distanza inferiore a quella indicata nel comma 18" sono soppresse.

8. Il comma 17 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"17. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a metri 100, salvo accordo tra coloro che approntano limitrofi appostamenti temporanei, e dalle zone previste dal comma 7, a metri 200 da un appostamento fisso per piccola selvaggina posto di norma a terra (nocetta) e dal capanno principale per colombacci, a metri 300 dal capanno principale, se trattasi di appostamento per acquatici, salvo quanto previsto dai commi 10 e 20."

9. Il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è abrogato.

Art. 26

(Modifiche all'articolo 31 bis della l.r. 7/1995)

1. La rubrica dell'articolo 31 bis della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente: "(Appostamenti fissi storici)".

2. Al comma 1 dell'articolo 31 bis della l.r. 7/1995 le parole: "ai colombacci esistenti" sono sostituite dalle seguenti: "all'avifauna migratoria" e l'ultimo periodo del comma medesimo è soppresso.

3. Al comma 2 dell'articolo 31 bis della l.r. 7/1995 le parole: "per la caccia al colombaccio" sono soppresse.

Art. 27

(Modifica all'articolo 32 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 7/1995 le parole: "dalle province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

2. Ai commi 5 e 6 dell'articolo 32 della l.r. 7/1995 la parola: "provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Art. 28

(Modifiche all'articolo 33 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 7/1995 le parole: "Le Province, anche concordemente tra di esse, istituiscono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione istituisce" e le parole: "ne affidano" sono sostituite dalle seguenti: "ne affida".

2. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 7/1995 le parole: "dai piani faunistici-venatori provinciali e comunque nel rispetto di quanto indicato con i Criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria" sono sostituite dalle seguenti: "dal piano faunistico-venatorio regionale".

3. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 33 della l.r. 7/1995 sono inseriti i seguenti:

"2 quater. Qualora l'istituzione delle ZAC sia richiesta dagli ATC e sia riferita ad una superficie territoriale superiore a 50 ettari senza recinzione, si applica la procedura prevista dall'articolo 12.

2 quinquies. Le ZAC senza sparo possono essere istituite, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale e previo atto di assenso dei rispettivi soggetti gestori, anche nelle oasi di protezione faunistica, nelle zone di popolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, nelle aree di rispetto, nelle foreste demaniali regionali e nelle aree protette ai sensi della legge 394/1991."

4. Al comma 5 dell'articolo 33 della l.r. 7/1995 la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Art. 29

(Modifiche all'articolo 34 della l.r. 7/1995)

1. La rubrica dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente: "(Danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria)".

2. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 le parole: "Gli ATC risarciscono, con risorse proprie, i" sono sostituite dalle seguenti: "Ai sensi dell'articolo 19, commi 7 e 7 bis, gli ATC provvedono al risarcimento dei" e il secondo periodo del comma medesimo è soppresso.

Art. 30

(Modifica all'articolo 39 della l.r. 7/1995)

1. Alla lettera uu) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 7/1995, le parole: "Provincia competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Regione e ad esclusione dell'attività di controllo faunistico di cui all'articolo 25 e della caccia di selezione al cinghiale secondo quanto definito dalle disposizioni di specifici atti che regolamentano la fattispecie".

Art. 31

(Modifiche all'articolo 40 della l.r. 7/1995)

1. Dopo la lettera r) del comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 7/1995 è inserita la seguente: "r bis) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera qq);".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:

"5 bis. Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera qq), oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 40, comma 1, lettera r bis), è disposta la sospensione, per il periodo di un anno, del tesserino di caccia di cui all'articolo 29.".

Art. 32

(Modifiche all'articolo 41 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e può prevedere anche risorse integrative destinate alle finalità previste dalla lettera c bis) del comma 3, iscritte alla Missione 16, Programma 02, Titolo 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio".

2. Al comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea le parole: "Il fondo di cui al comma 1 è ripartito" sono sostituite con le seguenti: "La quota del fondo di cui al comma 1 derivante dalle entrate previste dall'articolo 35 è ripartita";
- b) alla lettera a) le parole: "32 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "26 per cento";
- c) alla lettera c) le parole: "14 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento";
- d) alla lettera d) le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento" e dopo la parola: "Caccia" sono aggiunte le seguenti: "per le spese sostenute per l'esercizio delle altre funzioni previste da questa legge".

3. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è inserita la seguente:

"c bis) 55 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ai sensi dell'articolo 34, comma 1, di cui almeno il 20 per cento va destinato alla prevenzione;"

4. Il comma 4 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale determina criteri e modalità concernenti:

- a) l'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a) del comma 3 per le funzioni regionali;
- b) la concessione delle risorse di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 3;
- c) il riparto delle risorse di cui alla lettera c bis) del comma 3, stabilendo la quota delle stesse da destinare rispettivamente per la prevenzione dei danni e per l'indennizzo dei medesimi."

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 sono inseriti i seguenti:

"4 bis. Ad integrazione delle risorse del fondo di cui al comma 3, lettera c bis), è istituito un fondo per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole di cui all'articolo 34, comma 1, finanziato con le risorse regionali, da iscriverne alla Missione 16 - Programma 02 - Titolo 1, il cui ammontare sarà definito in sede di approvazione del bilancio di previsione.

4 ter. Gli ATC risarciscono, con risorse proprie, eventuali richieste di risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole di cui all'articolo 34, comma 1, alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 34, comma 1, e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato."

Art. 33*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 come modificato dall'articolo 32 di questa legge, è autorizzata la spesa massima di euro 1.681.564,99 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a carico della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 2 "Caccia e Pesca", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4 bis dell'articolo 41 della l.r. 7/1995, inserito da questa legge, è autorizzata la spesa massima di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a carico della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 2 "Caccia e Pesca", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

3. La copertura delle spese autorizzate al comma 1 è garantita dai proventi derivanti dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia già iscritte in entrata alla Missione 16, Titolo 1, Tipologia 101 e correlate in spesa alle risorse già iscritte a carico della Missione 16, Programma 2, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

4. La copertura delle spese autorizzate al comma 2 è garantita dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 16, Programma 2, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025 che si rendono disponibili a seguito della riduzione dell'autorizzazione nella tabella E della legge regionale 30 dicembre 2022, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilità 2023)).

5. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con le leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci.

6. Per effetto del comma 4 le autorizzazioni di spesa per gli anni 2024 e 2025 nella Missione 16, Programma 2, della Tabella E della l.r. 31/2022, relative alla voce "Interventi per gli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica in agricoltura", sono azzerate.

7. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 34*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta gli

atti di cui all'articolo 41, comma 4, della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale:

- a) definisce lo statuto per gli Ambiti territoriali di caccia, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge;
- b) approva i regolamenti di cui agli articoli 7 bis, comma 4, e 19, comma 7 bis, della l.r. 7/1995, come modificati da questa legge;
- c) determina i criteri e le modalità per l'istituzione delle ZAC senza sparo di cui all'articolo 33, comma 2 quinquies, della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge;
- d) adegua il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge;
- e) determina i modelli organizzativi per la redazione dei piani di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge, ed individua i criteri e le modalità dei percorsi formativi stabiliti per l'attuazione dei piani medesimi.

3. Nelle more dell'approvazione degli atti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti nonché gli atti di Giunta regionale adottati ai sensi delle medesime, che non sono in contrasto con le disposizioni della l.r. 7/1995, come modificata da questa legge.

4. Il Presidente ed i componenti degli organi degli Ambiti territoriali di caccia di cui all'articolo 17 della l.r. 7/1995, in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, decadono il novantesimo giorno successivo a tale data.

5. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di approvazione di questa legge provvede alla nomina di Commissari ad acta per la costituzione dei nuovi organi degli Ambiti territoriali di caccia di cui all'articolo 17 della l.r. 7/1995.

Art. 35

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.